

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 19 giugno 2012)

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (ARTICOLI 23, 52, 52 BIS, 53 E 55). APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tedesco.

La presente deliberazione scaturisce dalla necessità di aggiornare il vigente Regolamento di Polizia Amministrativa, approvato con deliberazione consiliare in data 29 giugno 2009 (mecc. 2008 01272/017), esecutiva dal 13 luglio 2009, a seguito di approfondimenti tecnici emersi in seno al Tavolo Tecnico Operativo (TTO) tra la Direzione Commercio e Attività Produttive e la Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale, nonché della recente mozione n. 35, approvata dal Consiglio Comunale in data 5 dicembre 2011 (mecc. 2011 05054/002) - che ha impegnato il Sindaco e la Giunta a porre in essere misure informative e di pubblicità per contrastare il fenomeno della dipendenza dal gioco.

Si tratta ora, perciò, di compendiare in un unico provvedimento il complessivo intervento di aggiornamento e di adeguamento normativo, consistente, in primo luogo nell'integrazione dell'articolo 23 del regolamento di Polizia Amministrativa, al fine di estenderne l'oggetto, oggi limitato al recepimento di precetti in materia di pubblicità dei giochi leciti già previsti dalla legge, ad un più ampio novero di doveri scaturenti dalla richiesta contenuta nella richiamata mozione consiliare. Occorre considerare, infatti, che i cosiddetti giochi leciti, quantunque lo siano sotto il profilo giuridico, non sono per questo meno forieri di gravi rischi per l'integrità psicofisica della cittadinanza, senza trascurare l'impatto che essi possono avere sulla capacità di sostentamento economico, in particolare per le fasce economicamente e socialmente più deboli. A tal fine, sono stati introdotti, nel corpo del suddetto articolo, obblighi di informazione agli utenti sui rischi che possono derivare dall'uso smodato degli apparecchi per il gioco lecito, facenti carico ai gestori di sale gioco. Ad essi, peraltro, è stato garantito, mediante apposita norma transitoria inserita nel successivo articolo 55, un congruo periodo per adeguarsi ai precetti introdotti ex novo, ed assicurarne una adeguata diffusione.

L'intervento modificatore riferito agli articoli 52, 52 bis e 53 del suddetto regolamento di Polizia Amministrativa è invece compendiabile, in estrema sintesi, nell'adeguamento delle norme sub-primarie in argomento alla disposizione legislativa che ne costituisce il fondamento, rappresentata dall'articolo 10 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo n. 773 del 1931,

così come scaturente dall'evoluzione interpretativa frutto dell'elaborazione della giurisprudenza.

In particolare, l'opera di aggiornamento è stata condotta partendo dalla riformulazione della disciplina dell'abuso delle autorizzazioni di polizia per renderla più chiara e pertinente alla materia oggetto del regolamento.

Gli ulteriori interventi, investenti gli articoli 52 e 53, infine, integrano mere misure di coordinamento e di dettaglio, essendo frutto di una rielaborazione eminentemente formale del testo normativo originario volta, per lo più, ad adeguarlo ai principi comunemente annessi all'istituto dell'abuso dell'autorizzazione di polizia. Alla formulazione originaria del citato articolo 52 bis sono poi state apportate alcune ulteriori variazioni - di dettaglio - emerse in seno al predetto Tavolo Tecnico Operativo, volte essenzialmente ad agevolare l'attività di controllo e ad eliminare disposizioni che potessero determinare problemi applicativi.

Trattandosi di variazioni regolamentari dipendenti, come s'è esposto, dalla necessità di adeguare lo strumento normativo a disposizioni ad esso sovraordinate nella gerarchia delle fonti del diritto - per quanto attiene ai, già menzionati, articoli 52, 52 bis e 53 - nonché a specifica mozione consiliare - per ciò che concerne gli articoli 23 e 55 - si ritiene sussistano i presupposti per prescindere dal parere delle circoscrizioni, in ragione del carattere sostanzialmente vincolato dell'aggiornamento e dell'adeguamento normativo e della essenziale sua natura di dettaglio, tale da non alterare, da un punto di vista sostanziale, l'assetto degli interessi alla cui tutela presiede la fonte regolamentare e, conseguentemente, da non determinare l'insorgenza di un interesse diretto delle circoscrizioni, a mente del comma terzo dell'articolo 43 del vigente Regolamento sul decentramento.

Fatte le suesposte considerazioni, si rimarca come tali strumenti si muovano nell'ambito della potestà regolamentare del Comune, ad esso riconosciuta dall'articolo 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 2000 nonché, per lo specifico settore interessato dall'intervento normativo, dagli articoli 1, comma 2 e 159, primo comma, del Decreto Legislativo numero 112 del 1998.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse nella narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'allegato testo modificato del Regolamento di Polizia Amministrativa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 giugno 2009 (mecc. 2008 01272/017) esecutiva dal 13 luglio 2009 (all. 1 - n.);
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 43, comma terzo, del vigente regolamento del decentramento, non saranno acquisiti, per le motivazioni di cui in premessa, i pareri delle circoscrizioni, ravvisandosi carenza di interesse diretto circoscrizionale.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti né indiretti sul bilancio;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE COMMERCIO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
POLIZIA MUNICIPALE E
PROTEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giuliana TEDESCO

IL DIRETTORE
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
COMMERCIO E SISTEMA
INFORMATIVO
Dott. Sandro GOLZIO

IL DIRETTORE
DIREZIONE COMMERCIO E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Dott.ssa Antonella RIGANTI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Dott. Marco CASSI
